

OGGETTO: **Imposta Comunale sugli Immobili – Anno _____ Comunicazione di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni).**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ con residenza a _____ in Via/Piazza _____, n. _____
C.F. _____ tel. _____, email _____,

COMUNICA

1) di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, relativa al ravvedimento operoso con riferimento all'Imposta Comunale sugli Immobili dell'anno _____ per:

OMESSO VERSAMENTO **ACCONTO** **SALDO** (scadenza _____)

- (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) + interessi legali)
- (ravvedimento entro il termine di trenta (30) giorni dalla data del versamento, con sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) + interessi legali)

2) di aver provveduto al versamento dell'importo di € _____,- così determinato:

Data scadenza	
Data ravvedimento	
Ritardo gg.	

Imposta dovuta	
Sanzione del _____ %	
Interessi Legali	
Totale versato	

Si allega copia della/e ricevuta/e di versamento.

Mereto di Tomba,

.....
(firma)

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
modificato con D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 02/2009 – articolo 16 comma 5

Articolo 16 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) **a un ottavo sostituito con un dodicesimo** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) **ad un quinto del minimo sostituito con un decimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quanto non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) **ad un ottavo sostituito con un dodicesimo** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. ... *omissis* ...

4. (abrogato)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

L'art. 16 viene così modificato:

alla lettera a) le parole “un dodicesimo” sono sostituite dalle seguenti “un decimo”;

alla lettera b) le parole “un decimo” sono sostituite dalle seguenti “un ottavo”;

alla lettera c) le parole “un dodicesimo” sono sostituite dalle seguenti “un decimo”;

(L. Finanziaria n. 220/2010)